

***ASPETTI MEDICO-LEGALI E
NORMATIVI DEL CONTROLLO
FARMACOLOGICO DELLA
RIPRODUZIONE IN POPOLAZIONI
INURBATE DI COLOMBI***

Dott.ssa Eleonora Bursi

**Dottoranda di ricerca in “Scienze Mediche Veterinarie”
all’Università di Messina**

Prof. Giuseppe Zannetti


**Professore ordinario di Patologia Medica Veterinaria
all’Università di Parma**





L'INURBAMENTO E LO SVILUPPO DEMOGRAFICO INCONTROLLATO DI COLOMBI PUO' CREARE PROBLEMI:

1. IGIENICO-SANITARI
2. ARCHITETTONICI
3. DI SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO ARTISTICO
4. DI DECORO URBANO









© - josef hlasek
www.hlasek.com
Columba livia ad9308

INQUADRAMENTO BIOLOGICO DEL COLOMBO INURBATO

1. Il fenotipo è assolutamente aspecifico, sia come morfologia, sia come livrea
2. Manifesta evidente *animus revertendi* geografico, anche se non legato a siti precisi di accoppiamento e di nidificazione
3. Ha preferenze alimentari da “onnivoro”
4. Ha attività riproduttiva pressochè continua



IL PROFILO BIOLOGICO DEL
COLOMBO INURBATO
NON E' PERCIO' COMPLETAMENTE
RICONDUCIBILE A QUELLO DI
COLUMBA LIVIA,
SPECIE SELVATICA DI
RIFERIMENTO, SE NON COME
COLUMBA LIVIA,
VAR. DOMESTICA



***COLUMBA LIVIA* E' COMPRESA
FRA LE SPECIE ANIMALI
CONSIDERATE "PATRIMONIO
INDISPONIBILE DELLO STATO"
SECONDO L'ART. 1
DELLA L. 27.12.1977, N. 968
SULLA TUTELA DELLA FAUNA**



**IL COLOMBO DI CITTA' NON
CORRISPONDE PERO' ALLA
DEFINIZIONE DI FAUNA
SELVATICA, FORMATA DA
ANIMALI VIVENTI IN NATURA
ALLO STATO LIBERO, NON
ASSOGGETTATI ALL'UOMO E CON
IL QUALE NON HANNO ALCUN
CONTATTO OBBLIGATO O
ETOLOGICAMENTE MOTIVATO**



**LA SENTENZA N. 83 DEL 18.01.1988
DEL PRETORE DI CREMONA E IL
CONFORME PARERE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER
LA FAUNA SELVATICA HANNO
PRESO ATTO DI QUESTA
DIVERSITA' BIOLOGICO-
COMPORTAMENTALE,
DEFINENDO IL COLOMBO DI
CITTA' "SPECIE ANIMALE
DOMESTICA RANDAGIA"**



UN PARERE TECNICO DELL'ISTITUTO
NAZIONALE PER LA FAUNA
SELVATICA (INFS) DEL 28.11. 1996
CONFERMA CHE I COLOMBI URBANI
SONO DI PROPRIETA' DEGLI ENTI
TERRITORIALI LOCALI CHE, NEL
RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI,
POSSONO ASSUMERE I
PROVVEDIMENTI PIU' OPPORTUNI
PER LIMITARNE I DANNI

**LA L. 11.02.1992, N. 157 SULLA
PROTEZIONE DELLA FAUNA, CHE
HA ABROGATO LA L. 968/1977,
ESPLICITA (ART. 19, COMMA 2), LA
LICEITA' E L'OBBLIGO PER LE
REGIONI DI CONTROLLARE LE SPECIE
SELVATICHE, ANCHE CON
L'ABBATTIMENTO E PIANI DEI
CONTROLLO, A FINI DI TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA, DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO E DI QUELLO STORICO-
ARTISTICO**



IN QUESTO SENSO HANNO
ULTERIORMENTE LEGIFERATO
MOLTE REGIONI, PREVEDENDO
MODALITA' E TEMPI DI
INTERVENTO PER IL
CONTROLLO DI *FORME*
DOMESTICHE DI SPECIE
SELVATICHE E FORME
RINSELVATICATE DI SPECIE
DOMESTICHE CON LE STESS
FINALITA' INDICATE NELLA
LEGGE NAZIONALE

IN ALCUNI CASI, LA GIUSTIFICAZIONE
PER INTERVENTI DI CONTROLLO
NUMERICO DEI COLOMBI DI CITTA'
HA FATTO RIFERIMENTO ALL'ART.
638 C.P. (3° COMMA) CHE DISPONE
NON ESSERE PUNIBILE CHI UCCIDE O
DETERIORA ANIMALI SORPRESI NEI
FONDI DI SUA PROPRIETA' NEL
MOMENTO IN CUI GLI RECANO
DANNO







L'ART. 38, COMMA 2, DELLA L.
8.06.1990, N. 142 SULLE AUTONOMIE
LOCALI AUTORIZZA IL SINDACO AD
ASSUMERE ***“PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI E URGENTI IN
MATERIA DI SANITA' E IGIENE”***,
DEL RESTO GIA' PREVISTI
DALL'ART. 32, COMMA 3, della L.
833/1978 SULL'ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**L.R. Regione Emilia Romagna del
17/02/2005, n.5, SULLA TUTELA DEL
BENESSERE ANIMALE ALL'ART. 11
DISPONE:**

1. Le AUSL attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani.
Le AUSL assicurano la loro collaborazione.
3. Le AUSL dispongono interventi di pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

**QUALUNQUE INTERVENTO
MODIFICATORE SULLA FAUNA
URBANA DEVE SVOLGERSI NEL
PIENO RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEL
BENESSERE E DELLA SALUTE
DEGLI ANIMALI**



I MOTIVI “CONTINGIBILI E
URGENTI IN MATERIA DI
SANITA’ PUBBLICA”
LIMITANO LA FATTISPECIE
DEFINITA NEGLI ARTT. 544 bis
E SEGUENTI DEL C.P.,
DEL RESTO GIA’ ESCLUSA DAL
DISPOSTO DELLA L.
11.02.1992, N. 157

